

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24803/2021 R.G. proposto da:

██████████ **Francesca**, (██████████) rappresentata e difesa
dall'avvocato Paolo Nieri (C.F. ██████████)

-ricorrente-

contro

COMUNE DI PONSACCO.

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
n. 243/2021 depositata il 25/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal
Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Il 7.9.16 la
contribuente, Francesca ██████████ presentò una proposta di accordo di
ristrutturazione dei propri debiti ex art. 7 della legge n. 3 del 2012.

Nel riparto dei debiti fu indicato, all'interno dell'accordo, l'importo di euro 532,60 riferito al creditore Comune di Ponsacco Ufficio Tributi, annoverato tra i crediti chirografari e non tributari in privilegio.

Al suddetto piano il Comune non si oppose.

Successivamente, nel 2017, il Comune notificò alla contribuente un avviso di accertamento per IMU non pagata in relazione all'anno 2013 il cui importo corrispondeva a quello già indicato nell'accordo di cui innanzi.

Francesca [REDACTED] impugnò l'avviso, sostenendo che l'avvenuta adesione al piano, effettuata dal Comune, avesse comportato la decadenza dell'ente impositore in relazione alla predetta pretesa.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso osservando che il Comune era decaduto dalla facoltà di accertamento dell'imposta in questione per essere rimasto inerte e non aver contestato gli importi contenuti nella proposta.

La decisione fu, quindi, impugnata dal Comune sostenendosi che l'esdebitazione non poteva operare per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure da composizione della crisi, erano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. All'epoca dell'accordo il debito tributario non era, in questa prospettiva, ancora certo, liquido ed esigibile.

2. Il giudice di seconde cure accolse il ricorso del Comune.

Nel dettaglio si osservò che il debito della contribuente nei confronti dell'Ente era, realmente, sorto a seguito dell'emanazione dell'avviso di accertamento, perché non avrebbe potuto essere giuridicamente possibile prima, essendo necessario il completamento della procedura accertativa. Solo con la venuta ad esistenza dell'atto impositivo si poteva ritenere esistente il debito.

Avverso la predetta decisione ricorre Francesca [REDACTED] con un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente con il primo ed unico strumento impugnatorio deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 terdecies, comma 3, della legge n. 3 del 2012. Secondo la contribuente la C.T.R. avrebbe violato il disposto della norma che impone agli enti pubblici di procedere senza ritardo all'accertamento di tasse e imposte relativa alle annualità precedenti al deposito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento, laddove ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'imposta da parte del Comune ad anni di distanza dalla chiusura della procedura.

Si osserva in particolare che il Comune di Ponsacco aveva acconsentito allo stralcio dei propri crediti in adesione alla proposta di ristrutturazione ex legge n. 3 del 2012 avanzata da Francesca [REDACTED]

Sicché in seguito all'omologa della proposta di ristrutturazione, i creditori indicati nella proposta che non avevano contestato gli importi ivi indicati e/o non avevano provveduto a liquidare con celerità eventuali ulteriori crediti dovuti in data antecedente al deposito della proposta, dovevano considerarsi decaduti dalla possibilità di contestare nuovi crediti. Tra questi creditori vi era l'ente impositore.

2. Il ricorso è fondato.

Sotto un profilo generale, l'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto alla esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito di imposta, costituendone il presupposto.

L'accertamento tributario, per sua natura e funzione, non costituisce una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche, da adottarsi nel rispetto del contraddittorio, né esprime un apprezzamento critico in ordine a dati noti ad entrambe le parti, ma si esaurisce in un provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria esternandone il titolo e le ragioni giustificative al

solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione.

L'avviso interviene quindi in un momento successivo, accerta l'esistenza del debito a conclusione del procedimento amministrativo con cui viene determinata la pretesa impositiva (Cass. 11 marzo 2002 n.3513/2002; conforme, Cass. n.4824/2023).

Esso non ha quindi natura costitutiva ma dichiarativa (da ultimo Cass. n. 5721/2024). Ciò implica, in relazione alla fattispecie per cui è causa, che il debito in oggetto era già esistente all'epoca dell'accordo e, pertanto, il Comune, non avendo effettuato alcuna contestazione, non avrebbe potuto emettere un successivo avviso.

Nel caso che ci occupa viene in particolare in considerazione l'IMU.

Essa è dovuta in forza del possesso del bene immobile a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con l'avviso impugnato dalla contribuente non è sorta l'imposta ma è stata accertata la debenza di un debito tributario, già realizzatosi ed esistente.

In conclusione, il debito esisteva ed il Comune non avrebbe potuto chiedere il versamento dell'IMU già oggetto dell'accordo al quale non si era opposto.

2.1. Sotto altro profilo, la decisione è ulteriormente erronea anche perché si pone in contrasto frontale con le disposizioni rilevanti in materia.

L'art. 12 della legge n. 3 del 2012, comma 3, *ratione temporis* applicabile, prevede che «L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano».

Viene, quindi, in considerazione l'art. 14 terdecies, comma 3, il quale prevede che «L'esdebitazione non opera: c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle

sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi».

Da quanto precede deriva che: 1) l'accordo è obbligatorio per i creditori anteriori ed ha effetto liberatorio; 2) nella fattispecie che ci occupa non opera il terzo comma dell'art. 14-terdecies, perché l'accertamento non si è basato su nuovi elementi, né lo stesso si pone come condizione per l'ammissione al passivo.

La tesi della C.T.R. (fondata sulla sussistenza del fatto nuovo rispetto all'accordo di ristrutturazione, individuato nell'avviso di accertamento emesso) si palesa quindi come contraria alla lettera ed alla *ratio* della disposizione che esclude l'esdebitazione per crediti anteriori, ma che sono stati successivamente accertati in base a sopravvenienze, alludendo all'ipotesi che prima di tali nuovi elementi non vi fossero proprio gli estremi dell'accertamento.

Peraltro, il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola, infatti, tutti i creditori, siano essi stati oppositori o meno nella fase di omologa (Cass. n. 5630/2025).

Il credito è, quindi, non esigibile e non "vantabile" nemmeno sul versante dell'accertamento, perché anteriore all'omologazione della procedura di cui alla legge n. 3 del 2012 e già in essa riconosciuto.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere cassata ed annullato l'avviso impugnato.

3. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito annulla l'avviso originariamente impugnato.

Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida per compensi in euro 400,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge;

Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida per compensi in euro 500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in euro 600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2026.

Il Presidente

Ugo Candia